

**CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE DELLA CENTRALE UNIFICATA DI COMMITTENZA PER LA GESTIONE
IN FORMA ASSOCIATA DELLE ACQUISIZIONI DI FORNITURE, SERVIZI E LAVORI**

L'anno duemilasedici il giorno _____ del mese di _____ presso

T R A

L'UNIONE DEI COMUNI DELLO SCRIVIA, rappresentata dal Ing. MAIERON Loris – Presidente pro-tempore, nato a Busalla il 05.04.1962 - (C.F./P.IVA Ente 02252280991), il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di rappresentante dell'Unione di Comuni dello Scrivia, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 0 del 00/00/2016, esecutiva ai sensi di legge;

E

IL COMUNE DI BUSALLA, rappresentato dal Ing. MAIERON Loris – Sindaco pro-tempore, nato a Busalla (GE) il 05.04.1962 - (C.F./P.IVA Ente 80007490107), il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di rappresentante del Comune di Busalla autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 0 del 00/00/2016, esecutiva ai sensi di legge;

IL COMUNE DI CAMPOMORONE, rappresentato dal Sig.ra GUIDI Paola – Sindaco pro-tempore, nata a Genova il 13.02.1963 - (C.F./P.IVA Ente 00769440108), il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di rappresentante del Comune di Campomorone, autorizzata in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 0 del 00/00/2016, esecutiva ai sensi di legge;

IL COMUNE DI CASELLA, rappresentato dal Dott. COLLOSSETTI Francesco – Sindaco pro-tempore, nato a Genova il 10.08.1961 - (C.F./P.IVA Ente 00734460108), il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di rappresentante del Comune di Casella, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 0 del 00/00/2016, esecutiva ai sensi di legge;

IL COMUNE DI CERANESI, rappresentato dal Geom. VIGO Mauro – Sindaco pro-tempore, nato a Genova il 30.01.1957 - (C.F./P.IVA Ente 00652810102), il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di rappresentante del Comune di Ceranesi, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 0 del 00/00/2016, esecutiva ai sensi di legge;

IL COMUNE DI CROCEFIESCHI, rappresentato dal Ing. VENZANO Bartolomeo – Sindaco pro-tempore, nato a Genova il 07.04.1946 - (C.F./P.IVA Ente 00866560105), il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di rappresentante del Comune di Crocefieschi, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 0 del 00/00/2016, esecutiva ai sensi di legge;

IL COMUNE DI ISOLA DEL CANTONE, rappresentato dal Dott. ASSALE Giulio – Sindaco pro-tempore, nato a Genova il 29.09.1960 - (C.F./P.IVA Ente 00563890102), il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di rappresentante del Comune di Isola del Cantone, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 0 del 00/00/2016, esecutiva ai sensi di legge;

IL COMUNE DI MIGNANEGO, rappresentato dal Sig.ra GRONDONA Maria Grazia – Sindaco pro-tempore, nata a Mignanego (GE) il 08.03.1958 - (C.F./P.IVA Ente 00576500102), il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di rappresentante del Comune di Mignanego, autorizzata in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 0 del 00/00/2016, esecutiva ai sensi di legge;

IL COMUNE DI MONTOGGIO, rappresentato dal Dott. FANTONI Mauro Faustino – Sindaco pro-tempore, nato a Genova il 03.03.1942 - (C.F./P.IVA Ente 80007310107), il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di rappresentante del Comune di Montoggio, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 0 del 00/00/2016, esecutiva ai sensi di legge;

IL COMUNE DI RONCO SCRIVIA, rappresentato dalla Dott.ssa OLIVERI Rosa – Sindaco pro-tempore, nata a Ronco Scrivia il 16.06.1961 - (C.F./P.IVA Ente 00705520104), il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di rappresentante del Comune di Ronco Scrivia, autorizzata in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 0 del 00/00/2016, esecutiva ai sensi di legge;

IL COMUNE DI SANT'OLCESE, rappresentato dal Geom. SANNA Armando – Sindaco pro-tempore, nato a Genova il 07.11.1981 - (C.F./P.IVA Ente 00620570101), il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di rappresentante del Comune di Sant'Olcese, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 0 del 00/00/2016, esecutiva ai sensi di legge;

IL COMUNE DI SAVIGNONE, rappresentato dal Sig. BIGOTTI Antonio – Sindaco pro-tempore, nato a Genova il 24.05.1956 - (C.F./P.IVA Ente 00866540107), il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di rappresentante del Comune di Savignone, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 0 del 00/00/2016, esecutiva ai sensi di legge;

IL COMUNE DI SERRA RICCO', rappresentato dal Dott. AMICO Rosario – Sindaco pro-tempore, nato a Modica (RG) il 21.07.1958 - (C.F./P.IVA Ente 00853850105), il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di rappresentante del Comune di Serra Riccò, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 0 del 00/00/2016, esecutiva ai sensi di legge;

IL COMUNE DI VALBREVENNA, rappresentato dal Sig. BRASSESCO Michele – Sindaco pro-tempore, nato a Genova il 02.01.1953 - (C.F./P.IVA Ente 00684080104), il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di rappresentante del Comune di Valbrevenna, autorizzato in forza della

deliberazione del Consiglio Comunale n. 0 del 00/00/2016, esecutiva ai sensi di legge;

IL COMUNE DI VOBBIA, rappresentato dal Sig. FRANCESCHI Simone – Sindaco pro-tempore, nato a Genova il 29.02.1976 - (C.F./P.IVA. Ente 00903710101), il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di rappresentante del Comune di Vobbia, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 0 del 00/00/2016, esecutiva ai sensi di legge;

E

L'ENTE PARCO REGIONALE NATURALE ANTOLA, rappresentato dalla Sig.ra SEGALE Daniela – Presidente pro-tempore, nata a Genova il 8.11.1968 - (C.F./P.IVA. Ente 95045610102), il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di rappresentante del Ente Parco Regionale Naturale dell'Antola, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio n. 0 del 00/00/2016, esecutiva ai sensi di legge;

di seguito "Enti convenzionati"

PREMESSO che:

- ✓ stante l'art. 33, comma 3-bis del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, così come modificato dall'art.9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 coordinato con la Legge di conversione 23 giugno 2014, n.89 e il comma 1 dell'art.23-ter del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in Legge 11 agosto 2014, n.114 :
 - a) l'Unione dei Comuni dello Scrivia e i Comuni di Busalla, Casella, Crocefieschi, Isola del Cantone, Montoggio, Ronco Scrivia, Savignone, Valbrenna e Vobbia, in data 14 marzo 2015 hanno sottoscritto, ai sensi dell'art.32 del D.Lgs. n.267/2000, apposita convenzione per la costituzione presso l'Unione di adeguata Centrale Unica di Committenza;
 - b) i Comuni di Campomorone, Ceranesi, Mignanego, Sant'Olcese e Serra Riccò, in data 26 marzo 2015 hanno sottoscritto, ai sensi dell'art.30 del D.Lgs. n.267/2000, apposita convenzione per la costituzione presso il Comune di Campomorone di adeguata Centrale Unica di Committenza;
- ✓ con l'approvazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50 "*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016)*", il nuovo sistema di centralizzazione e qualificazione delle stazioni appaltanti e della committenza, prevede la riduzione del numero delle stazioni appaltanti e di qualificazione delle stesse sulla base di criteri di qualità, efficienza, professionalizzazione, secondo gli indirizzi dell'ANAC e l'iscrizione all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti;

TENUTO CONTO che:

- ✓ l'art. 37 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, prevede che si può procedere autonomamente per gli acquisti di forniture e servizi di valore inferiore a 40.000,00 € e di lavori di importo inferiore a 150.000,00 €;
- ✓ per importi superiori l'art. 37 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, stabilisce che i Comuni non capoluogo di provincia procedono secondo una delle seguenti modalità:
 - a) ricorrendo a una Centrale di Committenza o a soggetti aggregatori qualificati;
 - b) mediante Unioni di Comuni costituite e qualificate come Centrali di Committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in Centrali di Committenza nelle forme previste dall'ordinamento.
 - c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli Enti di Area Vasta ai sensi della legge n.56/2014.
- ✓ richiamato il D. Lgs 267/2000 il quale al CAPO V (del Titolo II della Parte I) intitolato "Forme associative" prevede, all'art. 30, come prima forma associativa, le convenzioni "*Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni*";
- ✓ l'art. 5 comma 4 dello Statuto dell'Unione dei Comuni dello Scrivia, prevede come "L'Unione può stipulare convenzioni, ai sensi del Testo Unico degli Enti Locali, finalizzate alla gestione in forma associata di servizi con altri Comuni non facenti parte della stessa o con altre Unioni, purché tali servizi attengano a quelli conferiti. In tali casi i corrispettivi devono essere quantificati tenendo conto di una congrua remunerazione dei costi diretti, indiretti e generali.";
- ✓ l'art. 30 comma 4 D.Lgs. n. 267/2000 stabilisce che le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli Enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli Enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli Enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli Enti deleganti;
- ✓ l'art. 15 della legge n. 241/1990 prevede che:
 - a) le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune (comma 1);
 - b) gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 82/2005, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis) del decreto legislativo n. 82/2005, o con altra firma elettronica qualificata pena la nullità degli stessi;
- ✓ il già citato art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 prevede che nella convenzione devono essere stabiliti i fini, la durata, le forme di consultazione, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;

- ✓ gli Enti indicati in apertura hanno approvato, con le deliberazioni dei rispettivi organi consiliari, la sottoscrizione di una convenzione per la gestione, in forma associata, delle procedure di acquisizione di forniture, servizi e lavori secondo quanto previsto dall'art. 37 c. 4 del D.Lgs. n. 50/2016, mediante individuazione di un Ente Capofila in cui è costituito di un Ufficio Associato operante come Centrale Unificata di Committenza (di seguito: CUC) per gli stessi Enti convenzionati;
- ✓ con la sottoscrizione della presente convenzione per la gestione in forma associata tra gli Enti convenzionati, delle attività di acquisizione di lavori, servizi e forniture, oltre al superamento delle precedenti convenzioni sottoscritte ai sensi dell'art. 33, comma 3-bis del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, si adempie anche alle disposizioni previste dal D. L. n.78/2010, successivamente convertito in legge n.122/2010, che prevede all'art. 14 come i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità montane, esercitano obbligatoriamente in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione, le funzioni fondamentali dei comuni ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione;

Tutto ciò premesso e considerato

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

CAPO I - FINALITÀ ED ELEMENTI DI RIFERIMENTO

Art. 1 - Oggetto, finalità ed ambito applicativo della convenzione

1. La presente convenzione disciplina la gestione in forma associata tra gli Enti convenzionati della funzione e delle attività di acquisizione di lavori, servizi e forniture, nei termini specificati negli articoli seguenti, ai sensi dell'art. 37 c. 4 D.Lgs. 50/2016.
2. Risultano comprese nell'ambito di applicazione della presente convenzione le procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture riconducibili alle Istituzioni costituite dagli Enti convenzionati in base agli articoli 114 e 115 del D.Lgs. n. 267/2000.
3. La convenzione è finalizzata a:
 - a) consentire agli Enti convenzionati l'ottimale gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture nei termini previsti dall'art. 37, c. 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e dalle disposizioni ad esso correlate;
 - b) consentire agli Enti convenzionati una migliore programmazione degli acquisti di forniture e servizi, nella prospettiva di una gestione più efficace ed efficiente delle procedure di acquisizione;
 - c) consentire agli Enti convenzionati di razionalizzare l'utilizzo delle risorse umane, strumentali ed economiche impiegate nella gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture;
 - d) produrre risparmi di spesa, mediante la gestione unitaria delle procedure di acquisizione, la realizzazione di economie di scala e di sinergie tecnico-produttive tra gli Enti convenzionati;
 - e) valorizzare le risorse umane impegnate nelle attività relative alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture, anche mediante rafforzamento della qualificazione e delle competenze;
 - f) utilizzare tutte le risorse, organiche e strumentali, degli Enti convenzionati destinate allo svolgimento del servizio con criterio di proporzionalità tra quelle a disposizione e quelle necessarie allo svolgimento delle funzioni delle attività.
4. La presente convenzione si applica alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture disciplinate, anche in parte, dal D.Lgs. n.50/2016 o comunque ad esso ricondotte in base ai principi dell'ordinamento comunitario.
5. Risultano in particolare comprese nell'ambito di applicazione della presente convenzione, in termini specificativi rispetto a quanto prefigurato dal precedente comma 4:
 - a) le procedure per l'affidamento di servizi di ingegneria e di architettura;
 - b) le procedure per l'affidamento di appalti di servizi compresi nell'allegato IX del D.Lgs. n.50/2016;
 - c) le procedure per l'affidamento di concessioni di servizi e di lavori;
 - d) le procedure per l'affidamento di appalti di lavori e di opere compresi nell'allegato I del D.Lgs. n.50/2016;
 - e) le procedure per l'affidamento di contratti di partenariato pubblico-privato, come individuati dall'art. 3, comma 1 lett. eee) D.Lgs. n. 50/2016.
6. La presente convenzione non si applica:
 - a) al conferimento di incarichi professionali e consulenze intesi come contratti di prestazione d'opera affidati in base a quanto previsto dall'art. 7, commi 6 e seguenti del D.Lgs. n. 165/2001, nonché in base alle disposizioni regolamentari dei singoli Enti disciplinanti le collaborazioni autonome;
 - b) alle procedure di erogazione di contributi o di altri benefici economici poste in essere dai singoli Enti convenzionati in base all'art. 12 della legge n. 241/1990 ed ai relativi regolamenti di definizione dei criteri; a tal fine si considerano come erogazioni di contributi i provvedimenti che rispettino le condizioni individuate dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 34/E del 21.11.2013;
 - c) ai lavori in amministrazione diretta e agli acquisti con il fondo economale.
7. La presente convenzione non si applica, inoltre:

- a) alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture effettuate da aziende speciali (*intese come i soggetti costituiti ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. n. 267/2000*), organizzazioni consortili (*intese come i soggetti costituiti ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 267/2000 e dotati di soggettività giuridica*), fondazioni, associazioni, società, sia a capitale interamente pubblico sia a capitale misto pubblico-privato, costituite o partecipate dai singoli Enti convenzionati;
- b) alle procedure di affidamento di lavori effettuate per l'aggiudicazione dei contratti previsti dall'art. 1, c. 2, del D.Lgs. n. 50/2016.
8. La presente convenzione non si applica a tutte le procedure finalizzate all'affidamento di contratti non disciplinate dal D.Lgs. n.50/2016 o comunque non richiedenti l'acquisizione del codice identificativo gara, con riferimento alle fattispecie individuate dall'art. 25 del d.l. n. 66/2014 e dal relativo allegato esplicativo, nonché dalla determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 4/2011.

Art. 2 - Ente Capofila operante come CUC per gli Enti convenzionati

1. Gli Enti convenzionati designano come Ente Capofila, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n.267/2000, l'Unione dei Comuni dello Scrivia (*d'ora in avanti "Ente Capofila"*) per la gestione in forma associata delle acquisizioni di lavori, servizi e forniture, in relazione a quanto previsto dall'art. 37 c. 4 D.Lgs. n.50/2016.
2. Gli Enti convenzionati delegano la gestione delle funzioni, dei compiti amministrativi e delle attività per le acquisizioni di lavori, servizi e forniture, in relazione a quanto previsto dall'art. 37 del D.Lgs. n.50/2016 l'Ente Capofila, il quale opera in luogo e per conto degli Enti deleganti, nei termini, alle condizioni e con le modalità previste dalla presente convenzione, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 5.
3. L'Ente Capofila istituisce una struttura organizzativa operante quale CUC in relazione all'esercizio delle funzioni e delle attività delegate, in rapporto a quanto previsto dall'art. 37 c. 4 del D.Lgs. n.50/2016.
4. Gli Enti convenzionati sono tenuti a ricondurre alla CUC le acquisizioni di lavori, servizi e forniture nei termini, alle condizioni e secondo i processi operativi specificati dalla presente convenzione.
5. I singoli Enti convenzionati possono svolgere autonomamente le procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture nei termini previsti dall'art. 37 c. 1 D.Lgs. n. 50/2016.
6. La struttura organizzativa istituita dall'Ente Capofila per l'esercizio delle attività di CUC non ha soggettività giuridica e, pertanto, tutti gli elementi identificativi dell'Ente convenzionato sono utilizzati nelle procedure svolte dalla CUC, con particolare riguardo:
- a) ai riferimenti per comunicazioni e contatti utili agli operatori economici;
- b) ai riferimenti per accessi, sopralluoghi e notifiche;
- c) ai riferimenti fiscali;
- d) ai riferimenti in ordine alla iscrizione all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) ed al soggetto operante come Responsabile dell'Anagrafe Unica per la Stazione Appaltante (RASA).
7. I singoli Enti convenzionati sono ad ogni effetto stazioni appaltanti e mantengono tale definizione, con i conseguenti obblighi di iscrizione e comunicativi all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA).
8. L'Ente Capofila istituisce nei propri strumenti contabili una apposita voce denominata "*Centrale Unificata di Committenza*" ove troveranno allocazione tutte le spese e le entrate inerenti la presente convenzione. Gli altri Enti convenzionati prevedono i rimborsi e le quote di loro competenza da trasferire all'Ente Capofila, nonché le spese di loro competenza.
9. Il Presidente dell'Unione dei Comuni dello Scrivia - *in qualità di legale rappresentante dell'Ente Capofila* - impartisce le direttive, vigila sull'espletamento della CUC e adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti.

Art. 3 - Operatività della convenzione e durata

1. La presente convenzione ha validità dalla sua stipulazione sino al 31.12.2019, al fine di assicurare stabilità alle attività della CUC.
2. Entro i dodici mesi precedenti la scadenza della convenzione gli Enti convenzionati avviano un processo finalizzato a verificare i risultati della stessa in relazione all'acquisizione di lavori, forniture e servizi ed a definire per le stesse attività la futura organizzazione, nel rispetto dell'autonomia organizzativa dei singoli Enti.
3. Entro i sei mesi precedenti la scadenza della convenzione gli Enti convenzionati pervengono alla formalizzazione della decisione di conferma del modello organizzativo convenzionato o a diversa scelta.
4. Qualora gli Enti convenzionati optino per il mantenimento del modello organizzativo convenzionato definito dalla presente convenzione pervengono alla formalizzazione di una nuova convenzione.

CAPO II - OBBLIGHI, FUNZIONI E COMPETENZE DEGLI ENTI CONVENZIONATI

Art. 4 - Funzioni esercitate dalla CUC e principi regolanti l'esercizio delle attività

1. All'Ente Capofila sono delegate, attraverso l'Ufficio Associato - *ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n.267/2000, nonché dell'art. 37 comma 4 del D.Lgs. 50/2016* - le seguenti funzioni ed attività correlate in relazione all'acquisizione di lavori, servizi e forniture:
- a) nella fase propedeutica alla procedura di affidamento:

- a.1.) collaborazione con gli Enti convenzionati in relazione alla verifica generale della coerenza della progettazione approvata dagli stessi con la procedura di affidamento da esperirsi; tale attività non costituisce né sostituisce le attività di verifica e di validazione previste dall'art. 26 D. Lgs 50/2016;
 - a.2.) collaborazione con gli Enti convenzionati alla corretta individuazione dei contenuti dello schema del contratto, tenendo conto che lo stesso deve garantire la piena rispondenza del lavoro, del servizio e della fornitura alle effettive esigenze dell'Ente o degli Enti interessati;
 - a.3.) collaborazione nella redazione del capitolato speciale e degli altri documenti di gara;
 - a.4.) definizione, in accordo con gli Enti convenzionati, della procedura di gara per la scelta del contraente;
 - a.5.) definizione, in collaborazione con gli Enti convenzionati, del criterio di aggiudicazione e di eventuali elementi correlati;
 - a.6.) definizione, in collaborazione con gli Enti convenzionati, in caso di criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, dei criteri di valutazione delle offerte, delle loro specificazioni come sub-criteri, dei relativi pesi e sub-pesi ponderali, nonché della metodologia di attribuzione dei punteggi;
 - a.7.) definizione, in accordo con gli Enti convenzionati, di elenchi o di sistemi di qualificazione di operatori economici finalizzati a consentire l'ottimale gestione delle procedure negoziate nel rispetto dei principi di imparzialità e rotazione, immediatamente utilizzabili anche dagli Enti convenzionati nelle procedure di affidamento di propria competenza;
 - a.8.) predisposizione ed adozione nelle procedure di una modulistica standardizzata ed omogenea;
 - b) nella fase di svolgimento della procedura di affidamento:
 - b.1.) redazione, approvazione e sottoscrizione degli atti di gara, ivi incluso il bando di gara, il disciplinare di gara e la lettera di invito nelle procedure ristrette o negoziate, garantendo la conformità a legge delle norme in essi contenute e vigilando sulla puntuale osservanza delle stesse;
 - b.2.) nomina della Commissione giudicatrice in caso di aggiudicazione con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, in accordo con gli Enti convenzionati;
 - b.3.) realizzazione degli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi quali, in particolare:
 - b.3.1.) pubblicazione del bando o dell'avviso, secondo quanto previsto dalla normativa ed eventualmente pubblicità aggiuntive, anche su richiesta dell'Ente convenzionato interessato; invio degli inviti nelle procedure ristrette e negoziate; gestione di tutte le attività afferenti allo svolgimento della procedura di gara nella fase intercorrente tra la pubblicazione del bando e il termine di scadenza per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione (*es. formulazione di risposte alle richieste di chiarimenti*);
 - b.3.2.) gestione della ricezione delle offerte e della loro conservazione sino all'espletamento della gara;
 - b.3.3.) nomina del Seggio di gara (*nelle procedure con l'utilizzo del criterio del prezzo più basso*) o della Commissione giudicatrice (*nelle procedure con l'utilizzo del criterio del miglior rapporto qualità/prezzo*) d'intesa con gli Enti convenzionati;
 - b.3.4.) gestione della fase di ammissione degli operatori economici alla gara;
 - b.3.5.) verifica dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale in base a quanto previsto dall'art. 83 D.Lgs. n. 50/2016;
 - b.3.6.) gestione della fase di valutazione delle offerte per mezzo del Seggio di gara o della Commissione giudicatrice;
 - b.3.7.) supporto (*su richiesta*) al Responsabile Unico del procedimento nell'eventuale verifica dell'anomalia dell'offerta;
 - b.3.8.) gestione di tutte le attività sino alla definizione della graduatoria e proposta di approvazione
 - b.3.9.) gestione delle attività relative al provvedimento di approvazione dell'aggiudicazione non ancora efficace in base all'art. 32 D.Lgs. n.50/2016;
 - b.3.10) trasmissione all'Ente convenzionato interessato delle risultanze di gara per l'assunzione dei relativi impegni di spesa;
 - b.3.11) pubblicità post affidamento;
 - c) nella fase successiva all'affidamento:
 - c.1.) collaborazione con gli Enti convenzionati ai fini della stipulazione del contratto;
 - c.2.) acquisizione ed elaborazione, presso gli Enti convenzionati, delle informazioni relative all'esecuzione dei contratti in ordine a varianti comportanti atti aggiuntivi, esercizio della facoltà di proroghe, esercizio di opzioni relative a forme di rinnovo o di ampliamento dell'appalto, quando comportanti l'intervento della CUC per l'affidamento mediante procedura negoziata oppure varianti.
2. La CUC provvede alla gestione delle comunicazioni con l'Autorità Nazionale Anti Corruzione (A.N.A.C.) e con gli organismi da questa dipendenti in relazione alle attività per essa previste in ordine alla vigilanza sulle procedure di affidamento di appalti pubblici, per tutte le sub-fasi della procedura di affidamento sino alla definizione della graduatoria.
3. La CUC svolge le proprie attività per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture nel pieno rispetto dei principi dell'ordinamento comunitario e dei principi definiti dal D.Lgs. n.50/2016.

4. Nell'organizzazione delle procedure per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture, al fine di favorire l'accesso delle piccole e medie imprese, la CUC deve, ove possibile ed economicamente conveniente, suddividere gli appalti in lotti funzionali. A tal fine si confronta preventivamente con gli Enti convenzionati interessati dalla procedura, per consentire agli stessi di indicare nelle determinazioni a contrattare con cui avviano la gara la motivazione circa la mancata suddivisione dell'appalto in lotti.

5. La CUC organizza i propri atti con un sistema di registrazione autonomo, nel quale sono riportati tutti i provvedimenti adottati dai soggetti operanti a diverso titolo nell'ambito della CUC. Tale sistema consente il collegamento con il protocollo informatico e con i sistemi di conservazione dell'Ente Capofila.

6. Rispetto alla disciplina del D.Lgs. n. 81/2008 la CUC si intende come facente capo all'Ente Capofila.

7. La CUC si impegna, entro 30 giorni dalla ricezione della determina a contrattare, ad attivare la procedura di gara. Completata la procedura di aggiudicazione, la CUC rimette copia integrale del fascicolo relativo alla procedura di gara all'Ente interessato, unitamente ai verbali di gara, ai fini degli atti consequenziali. Nello svolgimento di tutte le attività la CUC potrà chiedere chiarimenti, integrazioni ed approfondimenti all'Ente interessato nonché dovrà inviare a quest'ultimo i dati concernenti i procedimenti di gara oggetto delle attività di cui alla presente convenzione, anche al fine della pubblicazione sui siti informatici. Infine invia all'Ente interessato il rendiconto finanziario della spesa sostenuta.

8. La CUC adempie agli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente utilizzando l'albo pretorio on-line e il sito istituzionale dell'Ente Capofila.

9. Al fine di dare corretta applicazione, per quanto di competenza di ciascun soggetto interessato, agli obblighi previsti dalla legge n. 190/2012 e dai provvedimenti attuativi della stessa, con particolare riferimento a quelli adottati dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.), nonché dal D.Lgs. n. 33/2013 e da altre disposizioni di legge specifiche in materia di trasparenza, gli Enti convenzionati definiscono un protocollo operativo nel quale specificano:

a) quali obblighi di pubblicazione sono di competenza della CUC;

b) quali obblighi di pubblicazione sono di competenza dei singoli Enti convenzionati.

10. In relazione agli obblighi normativi che prevedono l'utilizzo di strumenti informatici, telematici e digitali nello svolgimento delle attività e delle procedure, gli Enti convenzionati definiscono un protocollo operativo nel quale specificano competenze, processi e profili di interazione tra gli stessi Enti e la CUC.

Art. 5 - Funzioni e attività ulteriori che possono essere svolte dalla CUC nell'interesse e in collaborazione con gli Enti convenzionati

1. La CUC svolge le seguenti funzioni ed attività complementari nell'interesse degli Enti convenzionati e della più efficace realizzazione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture:

a) promozione dell'omogeneizzazione delle scadenze dei contratti di lavori (*con particolare riferimento a quelli di manutenzione riferibili a più Enti convenzionati*), servizi e forniture;

b) coordinamento dei procedimenti di determinazione dei fabbisogni di forniture e servizi riferibili alle esigenze degli Enti convenzionati;

c) promozione dell'adozione di strumenti regolamentari omogenei negli Enti convenzionati per la disciplina dell'attività contrattuale e delle modalità di acquisizione di lavori, servizi e forniture in modo da favorire l'azione sinergica della CUC. In base a tale attività gli Enti convenzionati, nel rispetto dell'autonomia dei propri organi, si impegnano a proporre a questi ultimi l'adozione dei regolamenti unitari predisposti dalla CUC.

2. Ogni Ente convenzionato comunica alla CUC entro il 31 ottobre di ciascun anno, ed in ogni caso con almeno sei mesi di anticipo sulla scadenza programmata:

a) i contratti di lavori, servizi e forniture in scadenza nell'esercizio successivo;

b) i fabbisogni minimi per le forniture ed i servizi ricorrenti.

3. Qualora emerga, in corso d'esercizio, l'esigenza di effettuare un affidamento non previsto originariamente, fatto salvo, se necessario, l'obbligo in capo all'Ente convenzionato di adeguare i propri strumenti programmatici, quest'ultimo informa tempestivamente la CUC fornendo tutti gli elementi utili per l'avvio delle procedure di acquisizione di lavori, servizi o forniture.

4. La CUC può svolgere anche attività finalizzate a sostenere gli Enti convenzionati nell'utilizzo di procedure di partenariato pubblico-privato per la realizzazione di opere o per la gestione di servizi.

5. Ai fini di cui al precedente comma 4 la CUC può:

a) collaborare con gli Enti convenzionati per la predisposizione di studi di fattibilità o predisporre su delega degli stessi gli studi, anche per settori merceologici aggregati, da ricondurre alle procedure per iniziative di partenariato pubblico privato sviluppate nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 50/2016, dal d.P.R. n.207/2010 e, comunque, dall'ordinamento comunitario;

b) sviluppare iniziative finalizzate, anche mediante accordi con qualificati organismi ed altre istituzioni, al reperimento di risorse economiche riconducibili a progetti realizzabili con strumenti di partenariato pubblico-privato per lavori o servizi di cui gli Enti convenzionati necessitano;

c) sviluppare accordi con qualificati organismi per ottimizzare le condizioni di finanziamento di iniziative da realizzarsi mediante strumenti di partenariato pubblico-privato.

Art. 6 - Funzioni e attività di competenza dei singoli Enti in ordine alle procedure gestite dalla CUC

1. I singoli Enti convenzionati, in relazione all'acquisizione di lavori, servizi e forniture mediante procedure gestite dalla CUC svolgono le seguenti funzioni ed attività correlate in relazione ai processi per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture:

- a) nella fase di programmazione e di progettazione, precedente alla procedura di affidamento:
 - a.1.) la programmazione dei fabbisogni, anche attraverso l'adozione e l'approvazione dei programmi annuali e pluriennali dei lavori e delle forniture e servizi;
 - a.2.) l'individuazione del Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'articolo 31 del D.Lgs. n. 50/2016 ed in base a quanto stabilito nella presente convenzione;
 - a.3.) la progettazione, in tutte le fasi, dei lavori, dei servizi e delle forniture;
 - a.4.) l'approvazione del progetto e del capitolato delle opere, servizi e forniture, completi di tutte le indicazioni di cui agli articoli 23 D. Lgs 50/2016, e recanti l'attestazione di congruità del prezzo posto a base di gara; in caso di procedure di acquisizione riguardanti più Enti convenzionati, i progetti ed i capitolati sono approvati, nel medesimo testo, dai competenti organi di ciascun Ente e la procedura di affidamento non può essere presa in carico dalla CUC fino all'approvazione da parte di tutti gli Enti interessati;
 - a.5.) la predisposizione e l'approvazione dell'elenco degli operatori economici da invitare, in caso di procedura negoziata, nelle more dell'adozione di analoghi strumenti propri da parte della CUC;
 - a.6.) tutte le attività collaborative con la CUC finalizzate allo svolgimento delle procedure di acquisizione nel modo più efficace possibile;
- b) nella fase di svolgimento della procedura di affidamento:
 - b.1.) avvio della procedura di affidamento mediante adozione della determinazione a contrattare prevista dall'art. 32 D.Lgs. n. 50/2016 e dall'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, anche ai fini di quanto previsto dalla disciplina della contabilità dell'Ente locale in ordine alla programmazione e alla costituzione della prenotazione dell'impegno di spesa;
 - b.2.) collaborazione con la CUC in relazione allo svolgimento delle procedure di affidamento, quando richiesto (ad esempio per effettuazione di sopralluoghi obbligatori, ecc.);
 - b.3.) conclusione della procedura di affidamento con effettuazione dei controlli obbligatori in base all'art. 32, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, mediante intervento del Responsabile Unico del procedimento con utilizzo del sistema AVCPass e mediante conseguente riscontro dell'efficacia dell'aggiudicazione, con costituzione dell'impegno di spesa derivante dai risultati della procedura;
 - b.4.) formalizzazione del contratto con l'operatore economico individuato quale affidatario, in base all'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e in rapporto ad una delle soluzioni individuate dall'art. 8 della presente convenzione;
- c) nella fase di esecuzione del contratto:
 - c.1.) gestione di tutte le attività relative all'esecuzione dei contratti previste dal D.Lgs. n. 50/2016, nonché da normative specifiche;
 - c.2.) verifica delle condizioni sussistenti per eventuali varianti in corso o in corso di esecuzione in base all'art.106 del D.Lgs. n. 50/2016, con relative decisioni, e correlata comunicazione tempestiva alla CUC;
 - c.3.) adozione delle decisioni relative alla gestione di criticità e di inadempimenti imputabili all'operatore economico prestatore di servizi, esecutore di forniture o realizzatore di lavori, compresa l'applicazione di penali e la risoluzione del contratto;
 - c.4.) adozione delle decisioni, motivate da interesse pubblico, di recesso unilaterale dal contratto;
 - c.5.) svolgimento di tutte le attività informative e comunicative connesse all'esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture.

2. La CUC, prima di procedere alla formazione del bando o della lettera di invito e dei correlati atti di gara per la loro pubblicazione o per il loro invio, acquisisce la determinazione a contrattare dell'Ente convenzionato, al fine di verificare la sussistenza della copertura della spesa relativa alle risorse necessarie per l'acquisizione dei lavori, servizi o forniture richiesti.

3. Qualora la procedura di affidamento riguardi più Enti convenzionati, la CUC provvede ad acquisire tutte le determinazioni a contrattare per le verifiche previste dal precedente comma 2.

4. Gli Enti convenzionati perseguono l'obiettivo dell'omogeneità delle norme regolamentari, delle procedure amministrative e della modulistica in uso presso la CUC, oltre all'uniformità dei comportamenti, delle procedure e metodologie di svolgimento delle attività. A tali fini la CUC, anche avvalendosi della collaborazione delle professionalità specifiche di ogni Ente, provvede allo studio e all'esame comparato dei regolamenti, atti e procedure vigenti nei diversi Enti, all'adozione di procedure uniformi, allo studio e all'individuazione di modulistica uniforme in rapporto alle normative e procedure di riferimento per la gestione associata. Nella prima fase di attuazione della presente convenzione, l'attività svolta dalla CUC deve essere prioritariamente rivolta alla graduale e progressiva integrazione dei servizi inerenti le funzioni interessate attualmente operanti nei singoli Enti.

5. Ciascuno degli Enti si impegna ad organizzare la propria struttura interna secondo quanto previsto dalla presente convenzione, al fine di assicurare omogeneità delle caratteristiche organizzative e funzionali. Si

impegna altresì a contribuire con le modalità definite dalla Conferenza dei Sindaci di cui all'art. 19 al controllo, alla vigilanza ed al monitoraggio sulle modalità di erogazione del servizio.

6. Ciascun Comune si impegna a individuare un referente cui la CUC potrà fare riferimento.

Art. 7 - Attività della CUC e dei singoli Enti convenzionati in relazione agli affidamenti mediante ricorso alla procedura negoziata

1. Qualora sussistano i presupposti per l'affidamento di lavori, servizi o forniture mediante ricorso alla procedura negoziata, il singolo Ente convenzionato che necessiti dell'acquisizione adotta specifica determinazione a contrattare, con adeguata motivazione delle ragioni determinanti l'utilizzo della particolare procedura e la trasmette alla CUC per lo svolgimento delle relative attività connesse all'affidamento.

2. Il singolo Ente convenzionato può richiedere la collaborazione della CUC per la valutazione dell'effettiva sussistenza dei presupposti per il ricorso alla procedura negoziata.

3. La CUC può evidenziare al singolo Ente convenzionato che ha deciso di ricorrere alla procedura negoziata eventuali criticità o illegittimità inerenti i presupposti per l'utilizzo della particolare modalità di acquisizione di lavori, servizi o forniture, al fine di consentire allo stesso di operare correttivi o eventualmente agire in autotutela.

4. Per l'applicazione dei precedenti commi si intende per procedura negoziata la procedura di affidamento disciplinata:

- a) dall'art. 62 del D.Lgs. n. 50/2016, (*preceduta da bando di gara*);
- b) dall'art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016, (*non preceduta da bando di gara*);
- c) da altre disposizioni di legge definitorie di deroghe alle procedure ad evidenza pubblica, quali, a titolo esemplificativo, le norme contenute nell'art. 9 del D.L. n. 133/2014
- d) dall'art. 36 c. 2 lett. a), b) e c) D. Lgs 50/2016.

Art. 8 - Contratti derivanti dalle procedure di affidamento gestite dalla CUC

1. Le procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture svolte dalla CUC riferibili a una gestione unitaria dell'appalto da parte degli Enti convenzionati possono dare luogo:

- a) alla stipulazione di un unico contratto con l'affidatario, sottoscritto come contratto plurilaterale dai diversi Enti convenzionati;
- b) alla stipulazione di singoli contratti con l'affidatario da parte di ciascun Ente convenzionato che abbia determinato a contrattare per la specifica procedura.

2. Ai fini di un'ottimale applicazione del comma 1, gli Enti convenzionati definiscono, in accordo con la CUC, la scelta più idonea in rapporto:

- a) alla natura e alle peculiarità dell'appalto;
- b) alla semplificazione dei rapporti con l'operatore economico affidatario, anche a fini di risparmio di risorse per lo stesso.

Art. 9 - Affidamenti di servizi o forniture a cooperative sociali iscritte alla sezione B dell'albo regionale, ad organismi di volontariato, ad associazioni

1. La CUC può svolgere, su indicazione dell'Ente convenzionato, le procedure per l'affidamento di servizi o forniture a cooperative sociali iscritte nella sezione B del rispettivo albo regionale, in deroga a quanto previsto dalla disciplina dei contratti pubblici in base a quanto previsto dall'art. 5 della legge n. 381/1991.

2. Gli affidamenti dei servizi o delle forniture per i quali sono utilizzabili le convenzioni con le cooperative sociali di cui al precedente comma 1 sono effettuati previo svolgimento di procedure di selezione idonee ad assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di efficienza, ed assumendo a riferimento le linee-guida elaborate dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici - ora ANAC - con la propria determinazione n.3/2012.

3. La CUC svolge, su indicazione di uno o più Enti convenzionati, anche:

- a) le procedure per l'affidamento di servizi mediante convenzionamento con organismi di volontariato o con associazioni di promozione sociale in base a quanto previsto rispettivamente dalla legge n. 266/1991, dalla legge n. 383/2000, nonché dalle leggi regionali vigenti in materia, assicurando, per quanto possibile, il rispetto di principi di confronto competitivo, trasparenza e adeguata pubblicità;
- b) le procedure per l'affidamento di servizi mediante convenzioni con associazioni in base a quanto previsto dalla vigente legge regionale, assicurando, per quanto possibile, il rispetto di principi di confronto competitivo, trasparenza e adeguata pubblicità;
- c) le procedure per l'affidamento in gestione di impianti sportivi ad associazioni o società sportive dilettantistiche o ad altri dei soggetti individuati dall'art. 90, comma 25 della legge n. 289/2002, nonché in base a quanto previsto dalla vigente legge regionale, assicurando, per quanto possibile, il rispetto di principi di confronto competitivo, trasparenza e adeguata pubblicità.

4. Le procedure di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3 possono essere svolte in modo autonomo dai singoli Enti convenzionati, quando il singolo affidamento abbia un valore inferiore a 40.000 euro.

Art. 10 - Affidamento di lavori in casi di somma urgenza

1. La procedura per l'affidamento dei lavori in casi di somma urgenza disciplinata dall'art. 163 del D.Lgs. n.50/2016, è espletata a cura di uno tra i dipendenti dell'Ente nel territorio del quale si verificano i fatti che comportano il ricorso alle particolari procedure individuati quali soggetti operanti nell'ambito della CUC.
2. La stazione appaltante tenuta alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori è l'Ente nel territorio del quale si verificano i fatti che comportano il ricorso alle particolari procedure.
3. Il Responsabile Unico del procedimento di cui al precedente comma 1, in relazione allo svolgimento delle procedure prevista dall'art. 163 D.Lgs. 50/2016 provvede all'acquisizione del Codice identificativo gara (CIG) ed agli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 11 - Gestione dei documenti derivanti dalle procedure svolte dalla CUC e gestione delle richieste di accesso

1. La CUC conserva stabilmente, nel rispetto delle norme in materia di archiviazione tradizionale ed informatica, i documenti acquisiti e formati nel corso delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture svolte in attuazione di quanto previsto dalla presente convenzione.
2. Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso da parte degli operatori economici in base all'art. 53 del D.Lgs. n.50/2016, sino alla fase dell'approvazione dell'aggiudicazione, il Responsabile della CUC è il Responsabile Unico del procedimento per l'accesso ai documenti di cui al precedente comma 1.

Art. 12 - Gestione del contenzioso derivante dalle procedure gestite dalla CUC

1. In relazione agli eventuali contenziosi insorti con riferimento alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture gestite dalla CUC, la CUC stessa collabora con gli Enti convenzionati:
 - a) fornendo gli elementi tecnico-giuridici per valutare la necessità o meno della costituzione in giudizio, nonché per facilitare l'esercizio della difesa;
 - b) mettendo tempestivamente a disposizione tutti i documenti relativi alla procedura rispetto alla quale è insorto il contenzioso.
2. Nei documenti di gara è precisato che l'operatore economico che intenda presentare ricorso in sede giurisdizionale deve notificare il ricorso stesso alla CUC.
3. Gli Enti convenzionati valutano il quadro delineato dalla CUC in relazione al contenzioso insorto e decidono, nel rispetto della loro autonomia, se costituirsi o meno in giudizio, eventualmente associando le proprie posizioni nell'ambito del processo.
4. L'esito del contenzioso è comunicato dagli Enti convenzionati alla CUC al fine di consentire alla stessa di valutare le criticità derivanti dalle sentenze in relazione alle procedure in gestione.
5. Le spese per il contenzioso, compreso l'eventuale risarcimento del danno riconosciuto in via giudiziaria, rimangono in carico all'Ente convenzionato interessato.

CAPO III - ORGANIZZAZIONE

Art. 13 - Struttura organizzativa dedicata all'acquisizione di lavori, forniture e servizi

1. La CUC si configura quale unità organizzativa autonoma nell'ambito dell'organigramma dell'Ente Capofila presso il quale è costituito l'Ufficio Associato.
2. L'Ente Capofila, sentiti gli Enti convenzionati, anche nelle forme di cui al successivo articolo 19:
 - a) approva specifiche disposizioni regolamentari oppure integrative del Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi, ai sensi dell'art. 48, comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000, per le quali gli elementi contenuti nella presente convenzione in ordine all'organizzazione costituiscono i criteri di riferimento, per la disciplina dell'organizzazione della CUC;
 - b) con deliberazione della Giunta approva la dotazione organica della CUC, comprendendo nella stessa il personale dipendente individuato a tal fine dagli Enti convenzionati in base a quanto stabilito nel successivo art. 14 e stabilendo, in termini indicativi, le attività assegnate e l'impiego orario di ciascuna risorsa umana, garantendo un tendenziale equilibrio nell'utilizzo di personale proveniente da ciascuno degli Enti convenzionati.
3. Il Presidente dell'Unione dei Comuni dello Scrivia, individuato come Ente Capofila, con proprio provvedimento, nomina il Responsabile della CUC, sentita la Conferenza dei Sindaci, al quale sono attribuite le funzioni di cui all'articolo 107 del D.Lgs. n. 267/2000 con riferimento alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture, nonché con riferimento agli aspetti organizzativi nell'ambito delle attività della CUC.
4. Il Responsabile della CUC agisce, per conto della stessa, mediante proprie determinazioni, che vengono contrassegnate e numerate in forma distinta da quelle adottate come responsabile di altri servizi per i quali sia stato incaricato dall'Ente di appartenenza.
5. Nel rispetto degli indirizzi contenuti nella deliberazione di cui al precedente comma 2, il Responsabile della CUC coordina l'attività delle risorse umane assegnate all'unità organizzativa e attribuisce ad esse le mansioni specifiche. La gestione del rapporto di lavoro resta in capo all'Ente convenzionato di provenienza. L'organizzazione delle attività e dei tempi di lavoro dovrà comunque essere coordinata con le esigenze della CUC.

6. Fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 20 per i costi comuni, le entrate e le spese gestite dalla CUC sono iscritte nel piano esecutivo di gestione (*o in analogo strumento*) dell'Ente Capofila, in apposita sezione affidata alla gestione del Responsabile della CUC, in modo tale da garantire una distinta contabilizzazione.

7. Fatta salva l'applicabilità dei regolamenti che disciplinano l'attività contrattuale di ciascuno degli Enti convenzionati, per le procedure svolte nell'esclusivo interesse di uno di essi, per le attività di gestione amministrativa della CUC e per le procedure svolte nell'interesse di più Enti convenzionati, si applicano le norme statutarie e regolamentari in vigore presso l'Ente Capofila.

Art. 14 - Risorse umane operanti presso la CUC

1. I singoli Enti convenzionati individuano tra i propri dipendenti gli operatori qualificati destinati a svolgere attività nell'ambito della CUC in base a quanto previsto dalla presente convenzione.

2. L'individuazione delle risorse umane di cui al precedente comma 1 è effettuata dai singoli Enti convenzionati comprendendo:

- a) soggetti con qualificazione professionale adeguata per svolgere il ruolo di Responsabile Unico del procedimento;
- b) soggetti già operanti presso il singolo Ente convenzionato come Responsabile Unico del procedimento, a tal fine anche abilitati all'accesso dei sistemi informatici dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) per la gestione di una o più fasi delle procedure di acquisizione di lavori, servizi o forniture;
- c) soggetti in grado di svolgere, per qualificazione professionale ed esperienza, ruoli specifici nell'ambito delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture, quali, in particolare:
 - c.1.) attività di assistenza al Responsabile Unico del procedimento;
 - c.2.) attività di studio e supporto nell'elaborazione e nella predisposizione degli atti per le procedure di acquisizione;
 - c.3.) attività quali esperti nell'ambito delle Commissioni giudicatrici nominate nelle procedure nelle quali sia utilizzato il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo;
 - c.4.) attività di assistenza e supporto nell'ambito delle procedure di acquisizione, come, ad esempio, quelle di verbalizzazione (*segretario verbalizzante*).

3. I singoli Enti convenzionati mettono a disposizione della CUC le risorse umane individuate in base ai precedenti commi 1 e 2, definiscono soluzioni coerenti con la normativa e le disposizioni contrattuali vigenti, al fine di consentire l'operatività di tali soggetti nell'ambito delle attività della CUC anche in forma temporanea o per un limitato numero di ore.

4. In sede di prima applicazione, entro 30 giorni dalla sottoscrizione della convenzione, con deliberazione della Giunta dell'Unione sarà approvata la dotazione organica della CUC. Tale dotazione organica potrà essere modificata nei modi e nei limiti previsti da disposizioni legislative, sentita la Conferenza dei Sindaci.

5. Gli Enti convenzionati adottano i provvedimenti necessari per mettere a disposizione della CUC il suddetto personale mediante ricorso all'istituto del comando o di messa a disposizione o di assegnazione (*ai sensi dell'art. 14 c. 1 CCNL 22/1/2004*). Eventuali successive assunzioni potranno essere poste in essere dagli Enti nei limiti di quanto stabilito dalle disposizioni in materia e delle decisioni assunte nell'ambito della Conferenza dei Sindaci.

6. Ai fini dell'adozione dei provvedimenti che dovranno essere assunti nei confronti del personale costituente la CUC, si conviene sull'opportunità di disciplinare in modo distinto il rapporto organico (*o di impiego*) e il rapporto funzionale (*o di servizio*) dei dipendenti con gli Enti.

7. Il rapporto organico, ossia il contratto di lavoro, degli addetti alla CUC è in capo all'Ente di appartenenza e trova la sua disciplina, per quanto non previsto nella presente convenzione, nella disciplina del personale dipendente vigente nell'Ente di appartenenza; attengono al rapporto organico gli aspetti relativi allo stato giuridico ed economico del personale, gli accertamenti di responsabilità, l'applicazione di sanzioni disciplinari e il relativo procedimento, le assenze straordinarie (quali ad esempio le aspettative).

8. Per ragioni di uniformità e di natura organizzativa gli elementi accessori della retribuzione rientranti nei fondi incentivanti la produttività e le specifiche indennità previste dal contratto sono determinati secondo gli indirizzi dalla Conferenza dei Sindaci, salvo diverse espresse previsioni degli accordi di lavoro.

9. L'aggiornamento e la formazione del personale viene programmata, organizzata e condotta sulla base delle esigenze formative derivanti dal programma della CUC.

10. Eventuali variazioni del quadro organico che si rendessero necessarie per l'implementazione della funzione, l'osservanza di normative sopravvenute, il rispetto di intese contrattuali o altro, saranno definite dalla Conferenza dei Sindaci e, se e per quanto necessario, adottate o recepite secondo le forme dei singoli Enti.

Art. 15 - Responsabile della CUC - ruolo e competenze

1. Il Responsabile della CUC svolge, in particolare, le seguenti attività:

- a) nella fase propedeutica alla procedura di affidamento:
 - a.1.) collaborazione eventuale con i singoli Enti convenzionati in relazione all'analisi dei fabbisogni ai fini della programmazione dei lavori o degli acquisti di servizi e forniture;
 - a.2.) collaborazione eventuale con i singoli Enti convenzionati in relazione alle attività di progettazione dell'appalto, al fine di assicurarne la corretta ed efficace impostazione per l'ottimale gestione delle conseguenti procedure di acquisizione di lavori, servizi o forniture;

- a.3.) collaborazione eventuale con i singoli Enti convenzionati in relazione all'impostazione e alla predisposizione degli schemi di capitolato e di contratto;
 - a.4.) confronto ed interazione con gli Enti convenzionati in relazione alla scelta e all'impostazione delle procedure di affidamento, nonché dei criteri di valutazione delle offerte;
 - a.5.) adozione degli atti organizzativi necessari a consentire il corretto svolgimento delle procedure, compresi gli atti di individuazione dei soggetti operanti nell'ambito delle varie procedure in base a quanto previsto dalla presente convenzione;
 - b) nella fase di svolgimento della procedura di affidamento di lavori, servizi e forniture:
 - b.1.) quanto previsto all'art. 4 comma 1 lett. b);
 - b.2.) presidenza del Seggio di gara (*nelle procedure con l'utilizzo del criterio del prezzo più basso*); può anche presiedere la Commissione giudicatrice (*nelle procedure con l'utilizzo del criterio del miglior rapporto qualità/prezzo*), quando tale ruolo non sia ricoperto da un Dirigente o funzionario apicale di uno degli Enti convenzionati;
 - b.3.) gestione di tutte le attività imputabili al Responsabile della Verifica dei requisiti (RVR) nell'ambito delle procedure di acquisizione dei concorrenti e di verifica dei loro requisiti gestite mediante il sistema AVCPass.
2. In relazione all'esercizio delle competenze ad esso attribuite, il Responsabile della CUC svolge tutte le attività comunque riconducibili a quelle di competenza della CUC in base alla presente convenzione.
3. Il Responsabile elabora un piano di lavoro annuale, comprensivo anche delle eventuali ulteriori unità lavorative che siano necessarie alla realizzazione degli obiettivi di detto Piano.
4. Al Responsabile della CUC sono attribuiti i compiti ed i poteri del datore di lavoro in tema di definizione dell'orario di lavoro, valutazioni, concessione di ferie e permessi, e comunque di organizzazione della funzione.
5. Il Responsabile della CUC è responsabile verso il Presidente della Conferenza dei Sindaci, della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo degli appartenenti alla CUC.

Art. 16 - Responsabile unico del procedimento

1. I singoli Enti convenzionati, che acquisiscono lavori, servizi e forniture facendo ricorso alla CUC in base all'art.31 del D.Lgs. n. 50/2016, nominano per ciascuna acquisizione un Responsabile Unico del procedimento, oltre all'eventuale Direttore dell'esecuzione.
2. Il Responsabile Unico del procedimento nominato in base al precedente comma 1:
- a) svolge tutte le attività inerenti la programmazione delle acquisizioni di lavori, servizi e forniture previste dal D.Lgs. n. 50/2016, con riferimento al singolo Ente convenzionato come stazione appaltante;
 - b) svolge tutte le attività inerenti la progettazione dell'appalto previste per esso dal D.Lgs. n. 50/2016;
 - c) provvede alla validazione dei progetti in base a quanto previsto dall'art. 26 c. 8 D. Lgs 50/2016
 - d) si correla al Responsabile della CUC per le attività di definizione dei fabbisogni comuni, nonché per le attività di impostazione e di preparazione della procedura di acquisizione;
 - d) svolge le attività relative alla procedura di acquisizione come specificate nel successivo comma 5;
 - e) svolge tutte le attività informative e comunicative previste dalla normativa vigente in materia di acquisizioni di servizi e forniture per quanto riferibile alla competenza del singolo Ente convenzionato, nei termini previsti dalla presente convenzione;
 - f) svolge tutte le attività di comunicazione obbligatoria riferite alla fase di esecuzione del contratto, secondo quanto previsto dall'art. 213, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e dai correlati provvedimenti attuativi, in particolare mediante la produzione di informazioni attraverso il sistema SIMOG o dell'Osservatorio Regionale.
3. Al fine di consentire l'ottimale svolgimento delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture da parte del Responsabile della CUC, il Responsabile unico del procedimento nominato dal singolo Ente convenzionato:
- a) è scelto, per quanto possibile, tra i soggetti individuati in base all'art. 14 della presente convenzione e, pertanto, afferenti all'organizzazione della CUC;
 - b) interviene nella fase relativa all'affidamento, rispettivamente di servizi o forniture e di lavori, svolgendo presso la CUC le seguenti attività:
 - b.1.) acquisizione del codice identificativo gara (CIG) e, quando richiesto, del codice unico di progetto (CUP), in relazione gli adempimenti previsti dalla normativa vigente;
 - b.2.) realizzazione di tutte le attività richieste dall'art. 31 del D.Lgs. n.50/2016, inerenti la procedura di affidamento, in sinergia con le attività di gestione della procedura stessa svolte dal Responsabile della CUC;
 - b.3.) svolgimento delle operazioni di verifica della congruità delle offerte eventualmente rilevate come anormalmente basse, nel rispetto della procedura definita dall'art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016;
 - b.4.) realizzazione di tutte le attività ausiliarie al Responsabile della CUC necessarie per il corretto svolgimento della procedura di acquisizione;
 - b.5.) gestione di tutte le attività imputabili al Responsabile Unico del Procedimento nell'ambito delle procedure di avvio della gara, di verifica dei requisiti dell'aggiudicatario e di altri operatori economici a

seguito di aggiudicazione, nonché di acquisizione del fascicolo informatico gestite mediante il sistema AVCPass;

b.6.) gestione di tutte le attività imputabili al Responsabile Unico del procedimento nell'ambito delle procedure informative del sistema SIMOG o dell'Osservatorio Regionale.

4. Al Responsabile della CUC sono attribuiti i compiti ed i poteri del datore di lavoro in tema di definizione dell'orario di lavoro, valutazioni, concessione di ferie e permessi, e comunque di organizzazione della funzione.

5. Il Responsabile Unico del procedimento fornisce alla CUC in via telematica dati, informazioni e documentazione in ordine alla fase di esecuzione del contratto.

Art. 17 - Responsabile unico del procedimento per acquisizioni di forniture e servizi relative ad esigenze di più Enti convenzionati

1. Il Responsabile del Procedimento per i contratti di lavori, forniture e servizi volti a soddisfare esigenze di più Enti convenzionati, ai sensi dell'art. 31 c. 14 D. Lgs 50/2016, è individuato dal Responsabile della CUC tra i soggetti nominati dai singoli Enti come Responsabili Unico di Procedimento per le attività di propria competenza ed individuati come soggetti operanti con tale ruolo presso la Centrale stessa, d'intesa con gli Enti medesimi.

2. Il Responsabile Unico del Procedimento individuato in base a quanto previsto dal comma 1:

- a) coordina i progetti di appalto elaborati dai singoli Enti, tenendo conto delle eventuali specificità evidenziate nei capitolati speciali descrittivi prestazionali;
- b) collabora con il Responsabile della CUC per la definizione del quadro complessivo dell'appalto, verificando con i singoli Enti se lo stesso deve essere affidato con suddivisione per lotti o con gestione unitaria in un lotto unico;
- c) opera nel sistema AVCPass per le attività riferite al Responsabile Unico del Procedimento in relazione all'avvio della procedura di gara e alla comprova dei requisiti a seguito dell'aggiudicazione;
- d) gestisce tutte le attività imputabili al Responsabile Unico del procedimento nell'ambito delle procedure informative del sistema SIMOG o dell'Osservatorio regionale;
- e) svolge le operazioni di verifica della congruità delle offerte eventualmente rilevate come anormalmente basse, nel rispetto della procedura definita all'art. 97, c. 3 D.Lgs. n. 50/2016;
- f) trasmette ai singoli Enti tutte le informazioni e i documenti relativi alla procedura di appalto, al fine di consentire agli stessi di provvedere all'approvazione dell'aggiudicazione;
- g) collabora con i singoli Enti, in relazione all'approvazione dell'aggiudicazione, al fine di consentire agli stessi la comunicazione dei dati e delle informazioni previsti dall'art. 213 comma 9 D.Lgs. n. 50/2016.

3. In seguito al completamento della procedura di acquisizione, i soggetti individuati dai singoli Enti convenzionati come Responsabili Unico di Procedimento e operanti nell'ambito della CUC subentrano al Responsabile Unico del Procedimento di cui al comma 1 del presente articolo in relazione alla fase dell'esecuzione dell'appalto, intendendosi comprese in tali attività quelle di comunicazione obbligatoria di informazioni previste dall'art. 213, c. 9 dello stesso D.Lgs. n. 50/2016 e da altre norme.

4. Ai fini del precedente comma 3, i singoli Enti convenzionati formalizzano il subentro del proprio Responsabile unico del Procedimento mediante specifico provvedimento.

Art. 18 - Formazione del Seggio di gara e della Commissione giudicatrice

1. In relazione alla formazione del Seggio di gara (*nelle procedure con l'utilizzo del criterio del prezzo più basso*) la presidenza dello stesso è assunta dal Responsabile della CUC.

2. La Commissione giudicatrice nelle procedure con l'utilizzo del criterio del miglior rapporto qualità/prezzo è nominata dal Responsabile della CUC:

- a) individuando i componenti della stessa, quali esperti, prioritariamente tra le risorse umane operanti presso la stessa CUC, recependo eventuali indicazioni dell'Ente o degli Enti convenzionati nell'interesse del quale o dei quali viene svolta la procedura oppure presso l'Ente convenzionato interessato;
- b) individuando esperti esterni, quando necessario e d'intesa con gli Enti convenzionati interessati alla procedura, appartenenti ad altre amministrazioni aggiudicatrici o selezionati tra professionisti iscritti ad albo e professori universitari;
- c) procedendo alla nomina dei commissari nel rispetto delle regole inerenti incompatibilità e prevenzione del conflitto di interessi previste dall'art. 77 cc 4, 5 e 6 D.Lgs. 50/2016 in particolare per i soggetti che abbiano svolto o siano destinati a svolgere altri incarichi o attività nell'ambito dell'appalto.

CAPO IV - FORME DI CONSULTAZIONE TRA GLI ENTI CONVENZIONATI

Art. 19 - Forme di consultazione degli Enti convenzionati - Conferenza dei Sindaci

1. E' costituita, quale strumento propulsivo e consultivo per la partecipazione alla gestione associata apposita Conferenza dei Sindaci degli Enti convenzionati o loro delegati.

2. La Conferenza è convocata di norma almeno 2 volte l'anno dal Presidente o su richiesta di almeno 1/3 degli Enti convenzionati, con avviso consegnato ai componenti comunque quarantotto ore prima della data stabilita per la riunione. In particolare la Conferenza è convocata per:

- a) verificare e condividere le scelte organizzative fondamentali per il funzionamento della CUC;
- b) monitorare l'attività, l'andamento economico e i risultati della CUC, nonché per formulare osservazioni e proposte in merito, ivi comprese eventuali modifiche alla presente convenzione.

3. La Conferenza è composta dal Presidente dell'Unione o Assessore dallo stesso delegato, dal Responsabile della CUC, che vi partecipano senza diritto di voto, nonché dai Sindaci o Assessori delegati dei Comuni convenzionati.

4. La Conferenza dei Sindaci, oltre alle attribuzioni stabilite nel precedente comma 2, provvede:

- a) ad adottare le decisioni, in forma di deliberazione, in ordine ad eventuali successive richieste di adesione alla convenzione da parte di altri Enti o di altre amministrazioni aggiudicatrici che accettino la convenzione stessa senza alcuna modifica;
- b) ad adottare le decisioni, in forma di deliberazione, in ordine all'eventuale modifica delle ripartizioni delle quote tra i Comuni, per le risorse e le spese relative alla CUC;
- c) ad approvare il rendiconto annuale della CUC, corredandolo di una relazione illustrativa dell'attività svolta.

4. La Conferenza approva le linee-guida per la definizione operativa delle intese previste dalla presente convenzione.

5. Le adunanze della Conferenza, sono valide se interviene almeno la metà dei suoi componenti. Le relative decisioni sono approvate con il sistema della doppia maggioranza, ossia, con il voto favorevole dei Comuni, che costituiscano almeno la metà più uno degli abitanti del territorio interessato alla gestione associata e la metà più uno dei Comuni convenzionati. Le funzioni di Segretario della Conferenza saranno assolte dal Responsabile della CUC.

6. Alle riunioni della Conferenza possono partecipare, con funzioni consultive senza diritto di voto e senza che la loro presenza possa determinare il numero legale per la sua validità, anche tutti gli altri soggetti la cui partecipazione sia ritenuta utile ed opportuna per il conseguimento degli scopi indicati dalla convenzione.

CAPO V - RAPPORTI FINANZIARI TRA GLI ENTI CONVENZIONATI

Art. 20 - Rapporti finanziari e riparto delle spese

1. La CUC conforma l'attività della struttura organizzativa dedicata alla gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture ai principi di razionalizzazione delle procedure e di conseguimento di risparmi di spesa.

2. L'Unione, garantisce il funzionamento della CUC sulla certezza dei trasferimenti degli Enti convenzionati, che si impegnano a finanziare la stessa, attraverso quote fisse e variabili di seguito meglio specificate al successivo comma 7, nonché in caso di disavanzo gestionale, attraverso un compartecipazione degli Enti effettuata secondo la specifica rappresentazione percentuale, che è calcolata per i Comuni tenendo conto per l'80% dell'entità della popolazione residente e per il 20% dell'estensione del territorio:

Busalla	9,76%	Ronco Scrivia	8,65%
Campomorone	12,60%	Sant'Olcese	10,52%
Casella	5,33%	Savignone	6,18%
Ceranesi	7,74%	Serra Riccò	13,80%
Crocefieschi	1,36%	Valbrenna	3,03%
Isola del Cantone	4,87%	Vobbia	2,32%
Mignanego	6,74%	Ente Parco Regionale	
Montoggio	5,60%	Naturale Antola	1,50%

3. In relazione all'efficace ripartizione delle spese connesse allo svolgimento delle procedure, ai fini del presente articolo, si intendono:

- a) con il termine "*costi diretti*", le spese vive derivanti dalla celebrazione di una specifica procedura di affidamento (*contributo per l'autorità di vigilanza, pubblicazione bandi e avvisi, incarichi professionali, etc.*);
- b) con il termine "*costi generali*", le spese sostenute per il funzionamento della centrale, autonomamente contabilizzate, la cui utilità è limitata a tale struttura organizzativa e non si estende al resto dei servizi dell'Ente Capofila (*acquisto di pubblicazioni, pratiche o stampati, formazione specifica, acquisto di hardware e software e relativi canoni di manutenzione, etc.*);
- c) con il termine "*costi comuni*", la quota di spese generali sostenute dall'Unione, non autonomamente contabilizzata, la cui utilità può essere diretta al funzionamento sia della CUC, sia di altri servizi dell'Ente (*locazione o manutenzione locali, utenze di pubblici servizi, carta e cancelleria, spese postali, etc.*).

4. Ciascun Ente convenzionato rimborsa all'Unione i "*costi diretti*" per le procedure di affidamento svolte nell'esclusivo interesse del primo.

5. In caso di "costi diretti" sostenuti per procedure di affidamento congiunte nell'interesse di più Enti convenzionati, questi vengono ripartiti sulla base degli importi posti a base di gara.

6. Il rimborso del "costi diretti" avviene con cadenza trimestrale su rendicontazione predisposta dalla CUC.

7. Gli Enti convenzionati si obbligano a versare all'Unione, a partire dal primo anno, il rimborso dei "costi generali" e dei "costi comuni", secondo le seguenti modalità, che potranno essere soggette a verifica periodica sulla base dei costi effettivamente sostenuti da parte dell'Unione, in sede di Conferenza dei Sindaci, così come previsto dall'art.19 comma 4 lettera b):

- a) una quota annua fissa, fatta salva la possibilità per gli Enti convenzionati di rideterminare successivamente tale importo con motivata e conforme deliberazione delle rispettive Giunte, differenziata proporzionalmente alla popolazione residente pari a:
 - ✓ € 800,00 per i Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti;
 - ✓ € 600,00 per i Comuni con popolazione compresa tra i 5.000 e i 3.000 abitanti;
 - ✓ € 400,00 per i Comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti e l'Ente Parco Antola.
- b) una quota annua variabile, determinata in un contributo pari ad una percentuale del 10% dei risparmi ottenuti nelle singole procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture, svolte avvalendosi del servizio convenzionato della CUC;
- c) una quota annua variabile, determinata in un contributo pari alla percentuale stabilita al precedente comma 2, sull'eventuale disavanzo di gestione del servizio, che dovrà essere quantificato decurtando dai costi di gestione, le entrate determinate alle precedenti lettere a) e b).

8. Il rimborso dei "costi generali" e dei "costi comuni" avviene annualmente in un'unica soluzione, previa rendicontazione predisposta dalla CUC.

9. Al fini di cui al comma 1, l'Unione attraverso gli Enti convenzionati, si impegna ad utilizzare esclusivamente personale proprio per il funzionamento della CUC, fatte salve motivate ipotesi per le quali risulti opportuna una professionalità specifica o con particolari abilitazioni, non rinvenibile all'interno della dotazione organica della CUC e degli Enti convenzionati.

10. In attesa della definitiva organizzazione della struttura amministrativa della CUC, l'Unione dei Comuni, per le attività dell'Ufficio Associato si avvarrà delle prestazioni di personale già utilizzato dai Comuni, attraverso appositi accordi convenzionali con gli stessi. L'Unione, per tale collaborazione, riconoscerà ai Comuni, il rimborso della prevista retribuzione del CNL, così come dei versamenti degli oneri e ritenute previdenziali, assicurativi e fiscali, secondo le modalità stabilite dagli accordi di collaborazione tra i Comuni stessi e l'Unione, che costituiranno parte integrante del Bilancio della CUC che verrà approvato Conferenza dei Sindaci.

11. Il Presidente dell'Unione, con l'aiuto del Responsabile della CUC propone, compatibilmente con la data di approvazione del Bilancio, alla Conferenza dei Sindaci due prospetti riassuntivi, uno delle spese effettuate e uno delle previsioni di spesa per l'anno successivo, inclusivi del piano di riparto.

12. Qualora in sede di rendicontazione delle spese effettuate dalla CUC, si registri una previsione di rimborso da parte degli Enti convenzionati, superiore alle spese - *determinata dal contributo erogato dai Comuni in relazione alla parte variabile del rimborso previsto ai sensi del comma 7 lettera b) del presente articolo* - l'eventuale avanzo gestionale, comporterà riduzione proporzionale delle spettanze da erogare all'Unione, secondo la ripartizione percentuale di cui al comma 2. Nel caso di avanzo gestionale che determini una riduzione delle spettanze da erogare all'Unione, per i soli Enti aderenti la stessa, le relative quote potranno essere destinate alla riduzione dei costi complessivi dell'Unione che gli Enti stessi sono tenuti a rimborsare.

13. Le spese relative ai costi a carico dei singoli Enti convenzionati, di cui ai commi 4 e 7, in sede di liquidazione, potranno essere compensate tra gli stessi e l'Unione, tra crediti e debiti, a seguito di verifiche periodiche e/o annuali e secondo specifici indirizzi della Conferenza dei Sindaci.

14. Il Responsabile della CUC, sulla base delle comunicazioni dei fabbisogni e dei programmi presentati da ciascun Ente convenzionato, predispone entro il 30 novembre di ogni anno un riparto preventivo delle spese relative all'esercizio successivo, da inviare agli Enti convenzionati per la formazione o l'adeguamento del bilancio di previsione. Nel corso dell'esercizio, l'andamento delle spese sostenute e del loro riparto è costantemente monitorato da parte del Responsabile della CUC, con obbligo di informazione agli Enti convenzionati.

15. Il rendiconto è approvato dalla Conferenza dei Sindaci entro il 31 marzo dell'anno successivo, con apposita deliberazione ed inviata a tutti gli Enti, che adotteranno specifici atti di adesione e di liquidazione di un eventuale saldo.

16. Eventuali contributi dello Stato, della Regione Liguria e della Città Metropolitana e/o di altri Enti, destinati alla finalità di cui alla presente convenzione, sono richiesti ed introitati dall'Unione, fermo restando che si intendono di competenza, pro quota, di tutti gli Enti convenzionati. Alla Conferenza dei Sindaci spetta ogni decisione in merito all'utilizzo dei contributi.

17. Al fine di dare piena attuazione alle previsioni di cui all'art.113 del D.lgs. n.50/2016, l'Unione predispone entro 90 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione, una proposta di Regolamento per il fondo delle risorse finanziarie di cui al comma 2 del citato art.113. Tale proposta di Regolamento, può essere adottata da tutti gli Enti convenzionati, anche al fine di definire modalità di attuazione delle previsioni del comma 5 del citato articolo 113, che prevede la possibilità di incentivazione del personale della CUC mediante l'utilizzo di una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 2 dello stesso articolo 113.

Art. 21 - Relazioni sindacali

1. Per quanto concerne la contrattazione decentrata, la stessa continua a svolgersi a livello di singolo Ente, ma i contratti decentrati dovranno contenere una sezione specifica, omogenea per tutti gli Enti, che abbia riguardo alla specificità della CUC; la sezione specifica conterrà il recepimento dell'accordo stralcio separatamente concluso fra le parti riguardante la sola CUC.

CAPO VI - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 22 - Riservatezza

1. La CUC gestisce i dati personali relativi alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture nel rispetto delle condizioni determinate e delle misure richieste dal D.Lgs. n. 196/2003.
2. L'Ente Capofila è il titolare dei trattamenti dei dati personali gestiti in relazione alle attività di gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture ricondotte alla competenza della CUC, per le fasi da essa gestite, riconducibili in particolare alla fase di affidamento.
3. I singoli Enti convenzionati sono i titolari dei trattamenti dei dati personali gestiti in relazione alle attività di gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture ricondotte alla competenza della CUC, per le fasi da essi gestite, riconducibili in particolare alla programmazione, alla progettazione e all'esecuzione.
4. L'Ente Capofila e gli Enti convenzionati definiscono uno specifico protocollo operativo finalizzato ad assicurare la gestione ottimale del trasferimento reciproco di dati personali e di informazioni nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003.

Art. 23 - Prevenzione della corruzione e Trasparenza

1. Le attività della CUC sono svolte nel rispetto delle disposizioni della legge n. 190/2012 con riferimento al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) e del Programma Triennale della Trasparenza adottati dall'Ente Capofila.
2. Gli Enti convenzionati possono definire d'intesa specifiche misure per la prevenzione della corruzione, anche in relazione a problematiche e criticità di contesto rilevate, da sottoporre al Responsabile della Prevenzione della Corruzione dell'Ente Capofila per l'inserimento nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC).

Art. 24 - Associazione di altri Comuni ed altri Enti locali

1. Possono aderire alla gestione associata della funzione di acquisizione di lavori, servizi e forniture disciplinata dalla presente convenzione altri Enti locali.
2. L'adesione di un Ente locale di cui al precedente comma 1 è sottoposta per approvazione alla Conferenza dei Sindaci, con conseguente ridefinizione del riparto di risorse economico-finanziarie, umane e strumentali. In tal caso l'Ente che richieda di aderire alla convenzione ne approva il testo integrale senza modifiche o condizioni, e previa accettazione da parte degli Enti già associati, mediante conforme deliberazione consiliare.

Art. 25 - Revisione della convenzione ed adeguamento dinamico

1. Le clausole della presente convenzione che recano riferimenti alle disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016 e del d.P.R. n. 207/2010, nonché ai provvedimenti attuativi delle stesse e ad altre disposizioni di legge inerenti i contratti pubblici, si considerano automaticamente adeguate alle eventuali disposizioni sopravvenienti.
2. Qualora le disposizioni sopravvenienti di cui al comma 1 determinino elementi comportanti modifiche obbligatorie ai contenuti della presente convenzione, gli Enti convenzionati provvedono alla revisione delle clausole della presente convenzione che dovessero risultare non più applicabili.
3. Fatto salvo quanto previsto dai precedenti commi 1 e 2, gli Enti convenzionati provvedono alla revisione delle clausole della presente convenzione quando risulti necessario per ragioni di ottimizzazione organizzativa delle attività regolate dalla convenzione stessa.
4. I protocolli operativi previsti dalle disposizioni della presente convenzione sono periodicamente rivisti dagli Enti convenzionati e sono comunque adeguati quando norme o atti regolatori sopravvenuti lo rendano necessario.
5. I protocolli operativi tra gli Enti convenzionati previsti dalla presente convenzione sono definiti sulla base di esigenze normative, tecniche ed operative dai Responsabili di Servizio, in accordo con il Responsabile della CUC, e sono formalizzati come manuali, la cui adozione è obbligatoria da parte di tutti gli Enti convenzionati una volta definite le procedure.

Art. 26 - Recesso dalla convenzione

1. Ciascun Ente convenzionato può recedere dalla presente convenzione con un preavviso di almeno sei (6) mesi.
2. Qualora l'Ente Capofila decida di recedere dalla presente convenzione deve comunque continuare a far svolgere alla CUC le attività previste dalla presente convenzione, sino all'individuazione di un altro Ente, deputato a svolgere il medesimo ruolo.

3. Qualora si verifichi la situazione di cui al precedente comma 2, i restanti Enti convenzionati possono sciogliere la presente convenzione e definire una nuova convenzione, per l'esercizio in forma associata della funzione relativa alle acquisizioni di lavori, servizi e forniture.
4. Il recesso deve essere motivato, con riferimento a ragioni di pubblico interesse.

Art. 27 - Scioglimento della convenzione

1. Gli Enti convenzionati sciolgono la presente convenzione:
 - a) quando sia sopravvenuta una disposizione di legge che obblighi gli Enti alla scelta di un diverso modello organizzativo per la gestione in forma associata, aggregata o congiunta delle funzioni di acquisizione di lavori, forniture e servizi;
 - b) quando essi optino, sulla base di scelta formalizzata dai rispettivi organi competenti, per un diverso modello organizzativo per la gestione in forma associata, aggregata o congiunta delle funzioni di acquisizione di lavori, forniture e servizi;
 - c) qualora ragioni economiche e di funzionalità non rendano più conveniente la gestione associata delle funzioni di acquisizione di lavori, forniture e servizi nei termini regolati dalla presente convenzione;
 - d) per altre cause previste dalla legge o da disposizioni attuative di norme di legge inerenti modelli organizzativi per le acquisizioni di lavori, forniture o servizi, nonché per la gestione di funzioni in forma associata;
 - e) nel caso previsto dal precedente art. 26, nei commi 2 e 3.
2. Allo scioglimento della presente convenzione gli Enti convenzionati definiscono le modalità di devoluzione o di riacquisizione delle risorse finanziarie e strumentali messe dagli stessi a disposizione dall'Ente Capofila.

Art. 28 - Risoluzione delle controversie

1. La risoluzione di eventuali controversie che dovessero sorgere tra gli Enti convenzionati in merito all'esecuzione della presente convenzione ed all'applicazione delle sue clausole, è risolta prioritariamente in via bonaria.
2. Qualora gli Enti convenzionati non riescano ad addivenire alla risoluzione in via bonaria, le controversie sono devolute alla competente sezione del Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria.

Art. 29 - Regolazione delle problematiche rilevabili in via di prima applicazione della convenzione e in via transitoria

1. In sede di prima applicazione della presente convenzione, l'Unione verifica, per appalti e concessioni che si riferiscano a fabbisogni comuni e condivisibili dagli Enti convenzionati, l'eventuale disallineamento e definisce, in accordo con gli Enti stessi, un programma e misure possibili per pervenire entro la scadenza della convenzione stessa all'effettuazione di procedure coordinate.

Art. 30 - Disposizioni finali

1. Il presente accordo convenzionale è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la nullità dello stesso, così come previsto dall'art.15 comma 2 bis della Legge 7 Agosto 1990 n.241 e s.m.i. La conservazione dell'originale dell'accordo sottoscritto avverrà a cura dell'Unione dei Comuni dello Scrivia.
2. L'atto è escluso dall'imposta di bollo in quanto trattasi di contratto tra amministrazioni pubbliche, e sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 131/1986. La relativa spesa sarà a carico della parte richiedente.
3. Per ogni aspetto non previsto nella presente convenzione si provvede d'intesa tra gli Enti convenzionati, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000.
4. Le parti danno atto che le comunicazioni per la gestione della presente convenzione tra la CUC e gli Enti convenzionati avverranno con forma semplificata via mail e pertanto si impegnano fin da ora a considerare valide le comunicazioni che avvengono alla casella di posta elettronica.

Letto, approvato e sottoscritto il _____